

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 11 DICEMBRE 1964

(10^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente LAMI STARNUTI

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963 » (808) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 85, 87
MISASI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	87
MONNI	86
MORVIDI	86
PAFUNDI, relatore	86

La seduta è aperta alle ore 18,20.

Sono presenti i senatori: Ajroldi, Azara, Berlingieri, Caroli, Lami Starnuti, Magliano Giuseppe, Maris, Monni, Morvidi, Nicoletti, Pafundi, Pinna, Poët, Schietroma e Tessitori.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Celasco.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Misasi.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963 » (808) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'espletamento degli scrutini ordinari dei magistrati, indetti per gli anni 1962 e 1963 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

Le Commissioni di scrutinio per le promozioni in Corte di appello ed in Corte di cassazione, ove rilevino che i candidati agli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 non si sono attenuti, nell'indicazione

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 10^a SEDUTA (11 dicembre 1964)

dei lavori giudiziari, all'osservanza delle norme di cui agli articoli 15 e 29 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne danno notizia al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore comunica la riscontrata irregolarità al candidato, il quale, nel termine perentorio di trenta giorni, deve provvedere alle necessarie rettifiche, uniformandosi alle disposizioni di legge.

PAFUNDI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come è noto l'articolo 15 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ha stabilito nuove norme in materia di scrutini per la promozione in Corte di appello ed in Corte di cassazione, modificando profondamente il sistema precedente per quanto riguarda sia la determinazione, da parte del Consiglio superiore, dei periodi cui debbono riferirsi i lavori giudiziari, sia l'indicazione dei lavori medesimi da parte dei candidati.

In particolare per quanto si riferisce al periodo cui debbono riferirsi i lavori, l'articolo in questione precisava — invero in modo alquanto complicato — che questi dovevano riferirsi a tre trimestri dell'ultimo quinquennio, tra i quali il candidato poteva sceglierne due.

Tale legge, però — come è stato rilevato nella stessa relazione che accompagna il disegno di legge — in sede di prima applicazione ha determinato notevoli incertezze ed erronee interpretazioni da parte dei candidati, per cui numerosi partecipanti agli scrutini si sono trovati esclusi dalla valutazione di merito soprattutto per una errata indicazione dei lavori giudiziari. Ad ovviare tale inconveniente, determinato anche dal fatto che i candidati non hanno avuto modo di sollevare quesiti al riguardo, dato il breve lasso di tempo intercorso tra la pubblicazione della legge e la indizione degli scrutini, è stato predisposto il presente disegno di legge; con esso, si stabilisce che le Commissioni di scrutinio, ove rilevino che i candidati agli scrutini ordinari indetti per gli anni 1962 e 1963 — e la disposizione si riferisce soltanto a questi scrutini perchè non si potrebbe ravvisare l'esigenza di una ulteriore applicazione essendo venuti meno, per

il tempo già trascorso, quei motivi di incertezza interpretativa — non si sono attenuti all'osservanza delle nuove disposizioni della legge 4 gennaio 1963, n. 1, ne devono dare notizia al Consiglio superiore della magistratura, il quale informa il candidato della riscontrata irregolarità: il candidato, nel termine perentorio di 30 giorni dovrà provvedere alle necessarie rettifiche.

Con il presente provvedimento, che non comporta oneri per il bilancio dello Stato, si viene quindi a mettere i candidati, già esclusi dalla valutazione di merito, in condizione di adempiere gli obblighi stabiliti secondo la esatta interpretazione della legge.

Sul disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, è stato chiesto il parere del Consiglio superiore della magistratura, il quale, nella seduta del 14 luglio 1964, ha espresso parere favorevole.

Dato il carattere del provvedimento che — ripeto — viene a riparare una situazione anomala determinatasi a causa della immediata applicazione di un sistema nuovo alquanto complesso, mi dichiaro senz'altro favorevole alla sua approvazione.

MORVIDI. Nel dare il mio parere favorevole all'approvazione del presente disegno di legge, non posso fare a meno di rilevare con dolorosa sorpresa che è oltremodo strano che dei candidati alla funzione di magistrati di Corte di appello e di Corte di cassazione non siano stati in grado di dare esatta interpretazione alla legge di cui si tratta.

MONNI. La colpa di questa situazione, in un certo senso, a mio avviso, è nostra: sono del parere, infatti, che sia necessario emanare delle leggi chiare, che non si prestino ad equivoche interpretazioni.

Se noi stessi che le elaboriamo siamo a volte incerti sul loro significato, immaginiamo quanto lo saranno coloro che le dovranno interpretare!

Per quanto si riferisce al disegno di legge in particolare, in considerazione della sua assoluta necessità, esprimo parere favorevole alla sua immediata approvazione.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 10^a SEDUTA (11 dicembre 1964)

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo, naturalmente, chiede alla Commissione di voler approvare senza indugio il presente provvedimento poichè esso viene a sanare una situazione che solo per una ragione formale non consentirebbe a taluni ottimi magistrati di raggiungere una promozione che sostanzialmente meritano.

Per tranquillizzare il senatore Morvidi, desidero fargli rilevare che la legge 4 gennaio 1963, n. 1, non solo ha introdotto delle modifiche abbastanza complesse al sistema precedente, ma è entrata subito in vigore: è pertanto comprensibile che, nella necessità urgente di presentare i titoli di cui trattasi, avendo ancora in mente il ricordo di una lunga tradizione completamente diversa, i can-

didati abbiano commesso degli errori. Del resto è necessario guardare soprattutto alla sostanza dei lavori e tutti sappiamo quale rigore abbiano le Commissioni di scrutinio a questo proposito.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 18,30.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari